

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2160)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

dal Ministro delle Finanze

(FORTE)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(BODRATO)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1983

---

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9,  
concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti  
petroliferi

---

ONOREVOLI SENATORI. — La diminuzione del prezzo comunitario del gasolio avrebbe comportato, in applicazione del sistema di determinazione dei prezzi interni attualmente vigente, una correlativa diminuzione del prezzo di vendita del gasolio e degli altri prodotti, come il petrolio per riscaldamento e gli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi, il cui prezzo è collegato a quello del gasolio.

La necessità di evitare, nell'attuale difficile congiuntura finanziaria, una riduzione del gettito d'IVA, che sarebbe derivata dalla diminuzione dei prezzi di tali prodotti, e di conseguire altresì entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato ha indotto il Governo ad adottare l'unico provvedimento legislativo urgente, stante anche l'esigenza di assicurarne un'applicazione contestuale agli effetti della determinazione dei prezzi di vendita al pubblico, per evitare variazioni dei prezzi stessi.

In particolare, l'articolo 1 prevede l'aumento dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta

di confine per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e riscaldamento domestico da lire 5.000 a lire 6.780 per ettolitro e per gli oli da gas (o gasolio) da usare come combustibili, sia per l'autotrazione che per il riscaldamento, da lire 5.639 a lire 7.400 per ettolitro.

In relazione ai predetti aumenti vengono aumentate anche le aliquote d'imposta per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, trattandosi di prodotti nella cui composizione entra il gasolio; occorre pertanto mantenere in equilibrio la relativa tassazione.

Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti di aliquota disposti con il provvedimento in esame sono valutate su base annua in circa lire 563 miliardi, di cui 506 miliardi per i gasoli, 42 per l'olio combustibile fluido e 15 per il petrolio da riscaldamento.

\* \* \*

Il decreto viene presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

*Decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 21 gennaio 1983.*

### **Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

#### **Articolo 1.**

A decorrere dal 24 gennaio 1983, le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 5.000 a lire 6.780 e da lire 5.639 a lire 7.400 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *H*), punti 1-*b*, 1-*c* ed 1-*d*, della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semi-fluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da lire 1.415 a lire 2.363, da lire 1.680 a lire 2.628 e da lire 5.100 a lire 7.100 per quintale.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni sono riservati al bilancio dello Stato.

#### Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1983.

PERTINI

FANFANI — FORTE — PANDOLFI —  
BODRATO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA